



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 939

Modifica all'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento

Indice

1. DDL S. 939 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 939	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	9
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/02/2020	10

1. DDL S. 939 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 939
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento

Titolo breve: *Disciplina della riserva selezionata delle Forze armate*

Iter

18 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.939

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Isabella Rauti ([Fdl](#))

Cofirmatari

Andrea de Bertoldi ([Fdl](#)), **Daniela Garnero Santanche'** ([Fdl](#)), **Massimo Ruspandini** ([Fdl](#)), **Francesco Zaffini** ([Fdl](#)), **Adolfo Urso** ([Fdl](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 58 del 14 novembre 2018.

Classificazione TESEO

UFFICIALI DELLA RISERVA , MILITARI MOBILITATI O RICHIAMATI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Cataldo Mininno** ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **4^a Commissione permanente (Difesa)** in sede redigente il 19 dicembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 74 del 19 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 939

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RAUTI**, **DE BERTOLDI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **RUSPANDINI**, **ZAFFINI** e **URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2018

Modifica dell'articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento

Onorevoli Senatori. - Con la sospensione, dal 1° gennaio 2005, del Servizio militare di leva, basato sulla coscrizione obbligatoria, si è avviato il meccanismo di reclutamento improntato alla volontarietà. Negli anni, si è introdotto e consolidato un nuovo modello di difesa professionale caratterizzato da un alto livello di specializzazione del personale impiegato, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi e nelle missioni internazionali.

Proprio l'accresciuto impegno delle nostre Forze armate nelle missioni internazionali di *peacekeeping*, di stabilizzazione e ricostruzione, di cooperazione civile e militare nonché la crescente complessità dei compiti da esercitare sul territorio nazionale, hanno evidenziato l'utilità di disporre di professionalità esterne al personale in servizio permanente, di specialisti funzionali non disponibili o presenti in numero esiguo nell'ambito del personale effettivo o, ancora, la cui formazione o permanenza nei ranghi risulterebbero troppo onerose in relazioni alle previsioni e alle esigenze di impiego.

Sia sotto il profilo dottrinale che dal punto di vista operativo si è consolidato un modello di difesa più rispondente alle reali esigenze del Paese ed alle « nuove sfide » rappresentate dalle missioni internazionali di pace e, accanto alle risorse del personale in servizio permanente, si è rafforzato il bacino delle forze di complemento, attraverso il ricorso a professionisti provenienti dal mondo civile; una riserva di personale appositamente addestrato e formato al quale attingere per l'assolvimento di incarichi particolari, di compiti funzionali e specifici, e per periodi di tempo limitati da richiami in servizio a breve termine.

Le Forze per il completamento volontarie sono quindi quel bacino di personale a cui la Forza armata può ricorrere in tempo di pace per il completamento delle posizioni organiche vacanti nell'ambito di unità e comandi e sono costituite dal personale in congedo delle varie categorie (ufficiali, sottufficiali, militari di truppa), che ha fornito la propria disponibilità al richiamo in servizio, richiamabile su base volontaria.

Il personale da richiamare viene individuato e selezionato a cura dei comandi operativi intermedi, da comandi di brigata e da comandi di reggimento, in stretta collaborazione con i comandi regione militare, i comandi militari dell'esercito e centri documentali.

Nell'ambito delle Forze di completamento volontarie, per la sola categoria degli ufficiali, lo Stato Maggiore dell'esercito ha avviato il progetto « riserva selezionata » al fine di disporre di un bacino di personale maschile e femminile, in possesso di particolari professionalità d'interesse non compiutamente disponibili nell'ambito della stessa, per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche.

Relativamente alla possibilità di procedere al richiamo in servizio di ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di completamento della riserva selezionata, il quadro normativo attuale di riferimento è introdotto dalle modifiche contenute nel decreto legislativo del 28 gennaio 2014, n. 8 (entrato in vigore

il 26 febbraio dello stesso anno), contenente « Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c*) ed *e*), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e*) , della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ».

Testualmente, l'articolo 988-*bis* del citato codice (inserito dall'articolo 7, lettera *bb*), del succitato decreto legislativo) recita come segue: « L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore ».

Il presente disegno di legge di modifica del citato articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare è finalizzata ad innalzare i limiti di età previsti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, al compimento del 60° anno di età, senza distinzione alcuna tra gli ufficiali superiori ed inferiori.

Il presente disegno di legge di modifica punta ad ottenere un bacino di professionisti appartenenti alla riserva selezionata più ampio e quindi a ricevere il massimo profitto dalle risorse umane e di bilancio disponibili; grazie alla disponibilità di un bacino di ufficiali più ampio del quale disporre da parte delle Forze armate, inoltre, non si disperderebbero le risorse stanziare per i Corsi di istruzione e formazione. Nello specifico, la modifica proposta di innalzamento al 60° anno di età intende rispondere a tre aspetti di fondo, quali la particolarità dell'ufficiale e del suo impiego specialistico; nonché la disponibilità di un bacino più ampio di ufficiali ancor più specializzati che intendono mettere la propria professionalità a disposizione della Forza armata; e, non ultimo, l'adeguamento dei limiti di età con quanto previsto da altri Paesi NATO.

Gli ufficiali della riserva selezionata si distinguono per il particolare e specialistico impiego al quale sono destinati: ricerca, progettazione, studio, analisi, assistenza, cura medica, eccetera, ed i loro sono compiti « *non-combat* » che possono essere svolti ottimamente anche senza le attuali e restrittive limitazioni di età. Come premesso, infatti, la riserva selezionata è un bacino di professionisti in possesso di un ampio e consolidato *background* nonché di esperienze lavorative di particolari professionalità d'interesse per la Forza armata, non sempre e compiutamente disponibili nell'ambito della stessa, che vengono impiegati per soddisfare particolari e specifiche esigenze di ricerca, studio, progettazione, addestrative e logistiche della Forza armata.

L'innalzamento al 60° anno di età per un eventuale richiamo doterebbe le Forze armate di un bacino di ufficiali disponibili all'impiego ancora più ampio, nel quale scegliere specifiche professionalità e « *skills* » professionali che possono ulteriormente consolidarsi oltre il compimento e del 52° o del 56° anno di età. Resta tuttavia inteso che gli ufficiali della riserva selezionata, al fine di un eventuale richiamo fino al 60° anno di età, devono raggiungere i requisiti minimi nelle prove di efficienza fisica (PEF) richiesti per gli ufficiali di pari età in servizio permanente effettivo (SPE) e altri ruoli.

L'innalzamento dell'età, infine, permetterebbe di adeguare e uniformare i limiti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata a quelli di altri Paesi, anche appartenenti alla NATO, fissato normalmente intorno al raggiungimento del 60° anno di età (Usa, UK, Germania, Finlandia, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Art. 988-*bis*. (*Richiami in servizio dalla riserva di complemento*) - 1. L'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età, senza distinzione tra ufficiale superiore e ufficiale inferiore ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 939
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento

Titolo breve: *Disciplina della riserva selezionata delle Forze armate*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede redigente

[N. 54 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
54ª Seduta

Presidenza della Presidente
[GARAVINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [ORTIS](#) (M5S), rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno -composto da 234 articoli- recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio relativa alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (e che abroga una serie di direttive precedenti). Nell'ordinamento nazionale, il fondamento si rinviene nella delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge di delegazione europea del n. 117 del 2019, che deve essere esercitata entro il prossimo mese di febbraio 2020. Nel dettaglio, l'oggetto del provvedimento, come indicato dall'articolo 1, concerne la protezione delle persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e introduce i principi del sistema di radioprotezione contenuti all'articolo 5 della direttiva (Giustificazione, Ottimizzazione e Limitazione delle dosi), che rappresentano i cardini del sistema di protezione dai rischi derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Le radiazioni sono articolate in tre tipi: le esposizioni pianificate (dovute all'impiego pianificato di sorgenti di radiazioni ionizzanti quali le esposizioni professionali e le esposizioni mediche), le esposizioni esistenti (dovute, ad esempio, alla contaminazione ambientale di pregresse emergenze radiologiche, come nel caso dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl) e le esposizioni di emergenza (esposizioni dovute a incidenti che coinvolgono la dispersione nell'ambiente di sostanze radioattive, e che, quindi, comportano un'esposizione indebita della

popolazione, come ad esempio nel caso degli incidenti nelle centrali nucleari.)

Il campo di applicazione, indicato nel dettaglio dall'articolo 2, si estende quindi a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine, specificando i differenti campi in cui sono coinvolte sorgenti di radiazioni ionizzanti, anche regolamentati da differenti direttive recepite in passato.

Passa quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione.

Innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 2 definisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del decreto, rimanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, formulati su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sentito anche il Ministero della difesa (oltre che d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Istituto superiore di sanità (ISS)). L'articolo 8, coerentemente, individua, tra le autorità competenti, anche il Ministero della difesa.

Anche l'articolo 9, nel disciplinare le funzioni di vigilanza delle autorità competenti (stabilendo la predisposizione di programmi annuali di ispezione che tengono conto dell'entità e della natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche di competenza), stabilisce che restano ferme le competenze delle singole amministrazioni interessate, inclusa quella della Difesa.

L'articolo 172, relativo alla gestione delle emergenze, individua poi, al comma 5, la partecipazione del Ministero della difesa alla redazione dei decreti relativi alla formazione del personale delle squadre speciali di intervento.

L'articolo 185, nel fornire le indicazioni per la redazione e l'attivazione del piano di emergenza esterna delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare (prevedendo che sia il Prefetto a predisporre un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale a cui partecipano anche esperti designati da amministrazioni ed enti competenti), prevede espressamente che, in caso di naviglio militare, sia predisposto un apposito rapporto tecnico dal Ministero della difesa. Inoltre, si prevede che l'autorità di sistema portuale (nei porti ove è istituita ai sensi della legislazione vigente), l'autorità marittima negli altri porti e l'autorità militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare garantiscano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare.

Infine, l'articolo 242 reca disposizioni particolari per il Ministero della difesa. Nel dettaglio, si stabilisce che al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Si tratta, in particolare, degli articoli 184 e 185 del Codice. Il primo (articolo 184) dispone l'applicazione della normativa generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro compatibilmente con gli speciali compiti e attività svolti dalle Forze armate, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. Il secondo (articolo 185) stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.

Accanto alle norme del Codice vi è poi la normativa regolamentare contenuta nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Si tratta in particolare degli articoli da 265 a 271, contenuti nel Capo II (Sicurezza nucleare e

protezione sanitaria), del Titolo IV (Sanità Militare), che disciplinano, nel dettaglio, l'organizzazione operativa, le autorizzazioni, la qualificazione del personale e le ispezioni, prevedendo altresì che il Ministro della Difesa informi, con apposita relazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Conclude dando conto di una proposta di osservazioni favorevoli con condizione e rilievo (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate (Esame e rinvio)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che l'istituto della riserva selezionata è figlio della trasformazione professionale dello strumento militare. Con la sospensione della leva obbligatoria, sono infatti state create le forze di completamento delle Forze armate, costituite, in base agli articoli 987 e 988 del Codice dell'ordinamento militare, dal personale militare in congedo, che si renda disponibile al richiamo in servizio per periodi di tempo determinati, in relazione alla necessità di disporre di personale adeguatamente addestrato, da impiegare in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale, sia all'estero, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità.

In particolare, gli ufficiali delle forze di completamento sono costituiti dagli ufficiali in ferma prefissata e da quelli di complemento, compresi quelli nominati senza concorso e in via eccezionale ai sensi del Regio Decreto n. 819 del 1932 (meglio noto come "legge Marconi"), recepito dall'articolo 674 del Codice dell'Ordinamento militare. Nell'ambito delle predette forze di completamento, è stata quindi predisposta, per i soli ufficiali, la riserva selezionata, con lo scopo di soddisfare esigenze di professionalità particolarmente elevate e specializzate, non o scarsamente rinvenibili nei quadri del servizio permanente della Forza armata o nel bacino del personale in congedo.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 8 del 2014, introducendo l'articolo 988-*bis* al Codice, ha quindi disciplinato i richiami in servizio dalla riserva di complemento, stabilendo il limite d'età di 56 anni per gli ufficiali superiori e di 52 anni per gli ufficiali inferiori. Tale previsione è stata poi modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *t*) del decreto legislativo n. 173 del 2019 (recante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate), portando il limite d'età a 60 anni per tutto il personale a decorrere dal prossimo 20 febbraio.

Inoltre, lo stesso provvedimento, con l'articolo 1, comma 1, lettera *u*), modificando l'articolo 1000 del Codice, ha posticipato, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dal complemento alla riserva di complemento a 55 anni per tutto il personale militare, con l'eccezione del personale dell'Aeronautica militare appartenente al ruolo naviganti per il quale è previsto un limite d'età inferiore.

Procede quindi alla disamina del testo, composto di 5 articoli.

In particolare, con l'articolo 1 si provvede innanzitutto a codificare la riserva selezionata attraverso l'inserimento dell'articolo 987-*bis* nel Codice. Si prevede poi, con la sostituzione dell'articolo 988-*bis*, un differente limite d'età per il richiamo in servizio: 63 anni per gli ufficiali superiori e 60 anni per quelli inferiori. Inoltre, il periodo di richiamo non può superare i 270 giorni in un anno.

L'articolo 2 concerne invece l'organizzazione di un corso unico con cadenza triennale, per tutte le Forze armate, per la formazione degli ufficiali della riserva selezionata, in luogo dell'attuale formazione svolta autonomamente dalle singole Forze armate. Tale previsione introduce pertanto una procedura meno onerosa e dispersiva rispetto a quella attuale. Si stabilisce, altresì, che il corso abbia una capienza massima di 50 ufficiali per l'Esercito, 20 per la Marina militare, e 10 ciascuno per

l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di disporre una progressione di carriera specifica per gli ufficiali della riserva selezionata.

Infine, l'articolo 4 quantifica gli oneri e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(939) Isabella RAUTI ed altri. - Modifica all'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) osserva che il disegno di legge propone, analogamente al n.1458, poc'anzi illustrato in sede referente, la modifica dell'articolo 988-bis del Codice dell'ordinamento militare per innalzare i limiti di età previsti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata a 60 anni.

Segnala che il decreto legislativo n. 173 del 2019 è già intervenuto in tal senso, recependo nella sostanza il contenuto del disegno di legge. Non appare pertanto necessario proseguire l'*iter* del provvedimento.

Interviene la senatrice [RAUTI](#) (FdI), presentatrice del disegno di legge, esprimendo da un lato soddisfazione per il recepimento -da parte del Governo- dei contenuti della sua proposta ma, dall'altro, rammarico per la tardiva trattazione della tematica.

Il provvedimento, infatti, qualora fosse stato iscritto tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione, avrebbe potuto essere preso in considerazione ben prima del varo del provvedimento governativo ed eventualmente illustrato dalla stessa presentatrice.

Conclude domandando se l'intervento del citato decreto legislativo n. 173 del 2019 abbia o meno carattere permanente.

Con riferimento al quesito posto dalla senatrice Rauti, il relatore [MININNO](#) (M5S) risponde affermativamente.

La presidente [GARAVINI](#), nel rammentare che la prassi parlamentare consolidata sconsiglia che il presentatore di un disegno di legge sia anche relatore, pone l'accento sul positivo recepimento dei suoi contenuti da parte del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA RECENTE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'ARSENALE DI LA SPEZIA E AL POLO DI MANUTENZIONE PESANTE DI PIACENZA

La presidente [GARAVINI](#) dà conto della missione effettuata nell'ambito dell'Affare assegnato sugli enti industriali della difesa, a cui ha partecipato una delegazione composta anche dalle senatrici Donno, Pucciarelli e Minuto e dal senatore Vattuone.

Sottolinea l'importanza degli enti industriali, realtà strategiche per le Forze armate, titolari di

un grande patrimonio di conoscenza che non deve essere disperso.
Accanto ad alcuni problemi (tra cui le carenze di personale e la scarsità di finanziamenti nei macchinari), ci sono però anche segnali positivi (come le nuove risorse stanziare nel bilancio 2020 e l'avvio di nuovi concorsi).

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e la senatrice [MINUTO](#) (FIBP-UDC) esprimono soddisfazione per la missione svolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [GARAVINI](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa. Si tratta infatti di un patrimonio importante che deve essere utilizzato al meglio, sia per gli scopi della Difesa sia per altri scopi pubblici.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
la lettera *a*) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente; l'articolo 2, comma 2, lettera *a*) della direttiva 2013/59/Euratom e l'articolo 2, comma 2, lettera *c*) dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7 n. 136) dello stesso schema di provvedimento; l'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 che affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame definisce le autorità istituzionalmente competenti nella materia disciplinata dal provvedimento;

considerato che:

il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 "Galileo Galilei" e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;

i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale; la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente inadatto per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;

si rende necessario assicurare la coerenza complessiva del processo di smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso una previsione che stabilisca il conferimento dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili della Difesa al Deposito nazionale e il conseguente esercizio da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in affiancamento agli Enti della Difesa, delle funzioni ispettive presso il citato CISAM;

la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con la seguente condizione:

l'articolo 242 "Disposizioni particolari per il Ministero della difesa" sia modificato come segue:

"Art. 242

Disposizioni particolari per il Ministero della difesa

1. Al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2. I rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa sono eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9";

e il seguente rilievo:

nella relazione illustrativa, relativamente all'articolo 8 del provvedimento, valuti il Governo di esplicitare quanto segue:

"al fine di assicurare il massimo coordinamento interistituzionale tra le Autorità competenti di cui al presente articolo 8, potranno realizzarsi, con le modalità previste dall'ordinamento, forme di collaborazione in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze utili alla migliore e più uniforme applicazione della disciplina in esame".

